



**PROVINCIA
DI REGGIO EMILIA**



Ministero Pubblica Istruzione
**CENTRO SERVIZI
AMMINISTRATIVI DI REGGIO
EMILIA**



**AZIENDA UNITÀ SANITARIA
LOCALE DI REGGIOEMILIA**

ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA
DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ
(LEGGE N. 104 DEL 5/02/1992)

**tra la Provincia di Reggio Emilia, il Centro Servizi Amministrativi, l'Azienda
Unità Sanitaria Locale, i Comuni e le istituzioni scolastiche della Provincia di
Reggio Emilia**

con l'adesione del Coordinamento Associazioni Disabili e Famiglie

sottoscritto il 31 Maggio 2006

INDICE

PREMESSA	4
ART. 1 - FINALITÀ DELL' ACCORDO	4
ART. 2 - ENTI INTERESSATI ALL'ACCORDO	5
ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO E PRIORITÀ	5
ART. 5 - DESTINATARI	6
ART. 6 - LA CONCERTAZIONE TERRITORIALE	6
PARTE PRIMA - GLI STRUMENTI DELL'INTEGRAZIONE: LA DOCUMENTAZIONE DI BASE E I GRUPPI DI LAVORO	6
ART. 7 - L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA DI CUI ALLA L.104/1992	7
ART. 8 - LA DIAGNOSI FUNZIONALE	7
ART. 9 - IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE	8
ART. 10 - IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO	8
ART. 11 - IL GRUPPO DI LAVORO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	9
PARTE SECONDA - AZIONE EDUCATIVA E ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	11
ART. 12 - L'INTEGRAZIONE NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA	11
ART. 13 - L'ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA: GLI IMPEGNI RECIPROCI	11
A. <i>Le istituzioni scolastiche assicurano:</i>	11
B. <i>L'Azienda Unità Sanitaria Locale</i>	11
C. <i>La Provincia</i>	12
D. <i>Il Comune</i>	12
ART. 14 - LA CONTINUITÀ EDUCATIVA	13
A. <i>Le Istituzioni Scolastiche</i>	13
B. <i>L'Azienda Unità Sanitaria Locale</i>	13
C. <i>Il Comune</i>	13
PARTE TERZA - I LUOGHI DELL'INTEGRAZIONE: LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E L'UNIVERSITÀ	13
ART. 15 - LA PREACCOGLIENZA E L'ACCOGLIENZA	13
A. <i>Le istituzioni scolastiche</i>	13
a.1) <i>Preaccoglienza</i>	13
a.2) <i>Accoglienza nel corso del primo anno della scuola superiore</i>	14
a.3) <i>Programmazione educativa individualizzata</i>	14
a.4) <i>Percorsi didattici integrati con il sistema della Formazione professionale</i>	14
B. <i>La Provincia</i>	14
C. <i>I Comuni</i>	14
ART. 16 - I TUTOR NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	14
ART. 17 - ISCRIZIONE E FREQUENZA DELL'UNIVERSITÀ	15
<i>Orientamento in entrata</i>	15
<i>Servizi alla persona</i>	15
<i>Supporto didattico generale e speciale</i>	15
<i>Benefici economici</i>	15
PARTE QUARTA - LE RISORSE PER L'INTEGRAZIONE	15
ART. 18 - L'INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE	15
18.1 - <i>Personale docente</i>	16
18.2 - <i>Collaboratore scolastico</i>	16
18.3 - <i>Personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art.13 comma 3-L.104/92)</i>	16
18.4 - <i>Personale di riabilitazione (logopedisti, fisiokinesiterapisti, infermieri)</i>	16
ART. 19 - CENTRO RISORSE	16
PARTE QUINTA - VALIDITÀ ED EFFICACIA	17
ART. 20 - GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE - GLIP	17
ART. 21 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	17
ART. 22 - ORGANO DI VIGILANZA	18

ART. 23 - DIFFUSIONE	18
ART. 24 - DURATA DELL' ACCORDO	19
ALLEGATI	19
CERTIFICAZIONE.....	20
DIAGNOSI FUNZIONALE.....	22
CODICI DIAGNOSTICI UTILIZZABILI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA LEGGE 104/1992	24
DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA).....	25
QUADRO NORMATIVO	26

PREMESSA

Il presente Accordo si prefigge lo scopo di portare a piena attuazione le leggi e le direttive operative previste per l'integrazione culturale e sociale delle persone disabili.

In particolare, i sottoscrittori del presente Accordo intendono promuovere reali condizioni per assicurare agli alunni diversamente abili effettive opportunità d'integrazione scolastica e formativa.

Tale orientamento viene recepito anche nel presente Accordo di programma.

Il raggiungimento di tale obiettivo è finalizzato a promuovere una cultura dell'integrazione che richiede impegno, ricerca, responsabilità e innovazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Una cultura dell'integrazione presuppone la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi scolastici, sanitari e sociali così come richiamato nella legge quadro 8 novembre 2000 n. 328¹ che ha promosso la riforma dello stato sociale. A livello regionale si è data attuazione alla 328 con la legge 12 marzo 2003 n. 2 e con successivi provvedimenti regionali in cui si ribadisce l'esigenza imprescindibile di una programmazione coordinata degli interventi per l'integrazione scolastica e sociale dei giovani disabili.

In questo senso, una scuola che persegue l'integrazione è una scuola migliore per tutti perché determina forme più avanzate di crescita culturale e personale non solo dei ragazzi disabili ma di tutti gli alunni.

Quanto affermato per la scuola, vale naturalmente anche per la più vasta comunità sociale e civile.

L'adulto (genitore, insegnante, terapeuta, educatore, assistente, ...) che opera a fianco di alunni diversamente abili non deve percepirsi come "stampella" della persona disabile, ma piuttosto sentirsi artefice di un processo che educa all'autonomia e all'indipendenza.

Anche l'OMS sottolinea nel recente sistema Internazionale di Classificazione del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) che quest'ultima dipende da fattori personali e soprattutto contestuali.

Le condizioni ambientali determinano in positivo o in negativo il progetto di crescita e di vita di una persona con disabilità.

Alle istituzioni e, in particolare, agli operatori spetta il compito di ridurre le situazioni di disagio e di sfavore, promuovendo la partecipazione e il coinvolgimento dei ragazzi diversamente abili in famiglia, a scuola, nello sport, nel lavoro, nel tempo libero.

La disabilità, infatti, rappresenta una ragione di confronto e di impegno dell'intera comunità e non può essere assunta con comportamenti di delega o di rinuncia, ma con atteggiamenti di reciproca responsabilità.

L'integrazione non è un fatto acquisito ma una conquista continua; un percorso che si realizza solo attraverso l'organizzazione di diversi contesti: famiglia, scuola, autonomie locali, associazionismo, privato sociale, ecc. Le bambine e i bambini disabili chiedono la presenza di adulti e coetanei che provino il piacere di vivere e di lavorare con loro. Accogliere la persona nella sua unicità significa accettarne i limiti, ma soprattutto valorizzarne i potenziali e le possibilità ed aprirsi all'infinita dignità di ciascuno.

Sullo sfondo di questo contesto etico e culturale, il presente Accordo di programma non vuole rispondere a criteri di adempimento formale, ma impegnare istituzioni, associazioni in un'ottica di rinnovata progettualità, ognuno per i propri livelli di competenza.

ART. 1 - FINALITÀ DELL'ACCORDO

Il presente Accordo di programma rinnova il testo dell'Accordo di programma siglato il 15 ottobre 2001, adeguandolo allo sviluppo della normativa e alla riforma del sistema scolastico nel frattempo intervenuta.

¹ Il richiamo è alla Legge quadro 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali".

Conferma la finalità generale propria del documento precedente: garantire tutte le condizioni operative e gli impegni per la più efficace integrazione scolastica degli alunni di cui all'art. 3 Legge 104 / 92.

Il perseguimento non rinunciabile e determinato di tale finalità è operato attraverso la collaborazione intenzionale, puntuale e verificata di tutti gli Enti pubblici e non, corresponsabili dei processi di integrazione.

ART. 2 - ENTI INTERESSATI ALL'ACCORDO

Sottoscrivono l'Accordo di programma tramite i loro rappresentanti legali:

- Il Centro Servizi Amministrativi di Reggio Emilia;
- La Provincia di Reggio Emilia;
- L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia (AUSL),
- I Comuni della provincia di Reggio Emilia;
- Le Istituzioni scolastiche statali della provincia di Reggio Emilia.

A tale Accordo aderiscono anche le forme di rappresentanza delle associazioni delle famiglie e dei disabili.

ART. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni e gli impegni contenuti nel presente Accordo si applicano ai servizi Educativi per la prima infanzia (0 - 3 anni)², alle Scuole dell'infanzia, alle Scuole primarie, secondarie di I e II grado statali della provincia. Nei predetti ambiti e negli istituti di formazione, l'Accordo vuole garantire l'efficacia del diritto all'educazione e all'apprendimento per tutti gli alunni di cui sopra.

L'esercizio di tale diritto non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altri problemi derivanti dalle specificità connesse alla disabilità, né da difficoltà di natura organizzativa. La collaborazione attiva dei genitori, non solo presupposta, ma promossa e sostenuta, è condizione essenziale e permanente per l'esercizio efficace di tale diritto.

ART. 4 - MODALITÀ DI INTERVENTO E PRIORITÀ

L'integrazione scolastica degli alunni disabili muove dalla capacità degli operatori scolastici e delle altre figure professionali di valorizzare le competenze e di rispondere a bisogni particolari del soggetto.

Una lettura di tali bisogni aperta a diverse competenze che "prendono in cura" l'allievo all'interno dei problemi della classe e della scuola, consente di poter intervenire più adeguatamente, soddisfacendo in modo più articolato e completo, le richieste del ragazzo, della famiglia, dei servizi scolastici, sanitari assistenziali. L'autonomia scolastica è, quindi, una condizione per assicurare a tutti esiti formativi positivi, rispettando l'identità, promuovendo l'autonomia di ogni alunno.

All'alunno disabile è garantita:

- ◆ la priorità di iscrizione, accesso e frequenza regolare alla scuola più vicina alla residenza³;

² Si fa riferimento alla Legge Regionale n.8 del 14 aprile 04 Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 recante "norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia" e, in particolare, all'art. 6 della L.R. n.1/2000 così come modificata, in merito alla priorità da riservare all'inserimento dei bambini disabili nelle strutture.

³ Si fa riferimento al DPCM 7 giugno 1995 recepito dalla direttiva del 21 luglio 1995 n.254, relativa alla Carta dei Servizi Scolastici: **punto 4. Diritto di Scelta, Obbligo Scolastico e Frequenza**

4.1. L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei

- ◆ il coinvolgimento attivo della famiglia in ogni fase del processo di integrazione;
- ◆ il personale educativo, assistente di base, docente di sostegno ritenuto indispensabile per il processo di scolarizzazione e di socializzazione;
- ◆ la priorità, nell'ambito delle rispettive competenze, nell'acquisto e nell'impiego di attrezzature di sussidi speciali e particolari;
- ◆ l'eliminazione delle barriere architettoniche in tempi brevi;
- ◆ l'incontro periodico e programmatico delle figure professionali impegnate nell'attuazione del PEI;
- ◆ la valutazione scritta da parte dei docenti (consiglio di classe) e delle eventuali altre figure professionali coinvolte nella stesura del PEI, dell'andamento di processi e dei risultati raggiunti, finalizzata ad esplicitare alle famiglie il livello di acquisizione degli obiettivi programmati.

In casi del tutto eccezionali, sulla base degli obiettivi contenuti nel PEI, potrà essere valutata, unitamente agli operatori dell'Azienda USL e alla famiglia, l'eventuale riduzione dell'orario scolastico di frequenza dell'alunno, tenuto conto degli impegni terapeutici o riabilitativi. Gli interventi riabilitativi programmati dall'AUSL, coincidenti con l'orario scolastico, dovranno essere concordati con la scuola e la famiglia.

ART. 5 - DESTINATARI

Oltre ai soggetti sottoscrittori, l'Accordo si rivolge a tutti gli operatori scolastici e sociali, a tutte le famiglie in quanto soggetti attivi e decisivi a garantire l'efficacia e la qualità dei percorsi di integrazione.

ART. 6 - LA CONCERTAZIONE TERRITORIALE

Con il presente Accordo si intende portare a sistema nei prossimi anni un modello di integrazione degli alunni disabili incentrato sull'attivazione di "coalizioni" locali, negli ambiti zionali, che dovrà avere come punto di riferimento e di lavoro i gruppi dei piani sociali di zona⁴, nell'ottica di attivare un servizio integrato tra i diversi attori del sistema di integrazione: Famiglia, Scuola, Ente Locale, Azienda USL.

Emerge, infatti, con crescente urgenza, la necessità di rilevare a livello più circoscritto rispetto all'ambito provinciale i bisogni delle persone disabili, favorendo una migliore integrazione degli interventi ed orientando di conseguenza le risorse. Gli accordi territoriali hanno come obiettivo quello di migliorare la qualità dell'integrazione degli alunni disabili anche attraverso la promozione di specifiche forme di coordinamento⁵.

PARTE PRIMA - GLI STRUMENTI DELL'INTEGRAZIONE: LA DOCUMENTAZIONE DI BASE E I GRUPPI DI LAVORO

L'avvio e la promozione continua del processo di integrazione scolastica presuppongono la produzione, l'acquisizione e l'uso di una documentazione tecnico – conoscitiva progettuale che si compone dei documenti di cui ai successivi articoli.

familiari, ecc.).

4.2 L'obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell'evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico.

⁴ Cfr. art. 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

⁵ Si fa riferimento alla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 615/2004: Programma annuale degli interventi e dei criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2. Stralcio Piano Regionale degli interventi e dei Servizi sociali ai sensi dell'art. 27 L.R. 2/2003 - Anno 2004

ART. 7 - L'INDIVIDUAZIONE DELL'ALUNNO COME PERSONA DI CUI ALLA L.104/1992

All'individuazione dell'alunno come soggetto disabile provvede l'AUSL, attraverso la figura del medico specialista della patologia denunciata, ovvero dello psicologo, nel rispetto delle relative competenze. Tale certificazione corredata di una descrizione sintetica dei bisogni:

- a) attesta la natura della disabilità ed eventualmente la sua gravità, con riferimento agli artt. 3, 4, 12 della legge 104/92;
- b) contiene in maniera chiara ed estesa la diagnosi clinica e la classificazione della stessa secondo la codificazione internazionale ICD 10 ed un sintetico inquadramento generale della situazione;
- c) è redatta su richiesta della famiglia dell'alunno al momento della prima iscrizione alla sezione, classe d'inizio del percorso scolastico e rinnovata al passaggio di ogni segmento scolastico, salvo diversa valutazione dell'estensore nel caso non coincida con l'intera durata della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;
- d) è consegnata alla famiglia che provvederà a presentarla alla scuola, normalmente entro il mese di gennaio, per la frequenza dal mese di settembre successivo. Salvo parere contrario dell'AUSL o della famiglia, la certificazione si intende, dunque, automaticamente rinnovata negli anni intermedi di ciascun periodo scolastico.

Per gli alunni in corso di frequenza scolastica che presentano gravi difficoltà di apprendimento e di relazione in precedenza non apparse, compete al Dirigente scolastico concordare con i genitori l'opportunità di invio al medico di base o al pediatra; quest'ultimo dovrà valutare la necessità di una visita specialistica medico o psicologica presso il Servizio AUSL. Se i genitori dissentono e il problema persiste, l'AUSL attraverso i servizi competenti⁶ può fornire, se richiesto, consulenza agli insegnanti.

In caso di abbandono o di grave maltrattamento, il Dirigente scolastico attiva il Servizio sociale e segnala la situazione all'autorità giudiziaria competente.

Se si dà corso alla segnalazione per eventuali accertamenti, l'AUSL provvede in tempi brevi a definire la diagnosi, fermo restando che tale accertamento presuppone la richiesta e l'assenso preventivo da parte dei genitori o un provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.

Solo per gli alunni che necessitano di servizi a carico dell'Ente locale, il Dirigente scolastico trasmette copia della certificazione all'Ente Locale medesimo entro il mese di Marzo e, comunque, al ricevimento della stessa da parte dell'AUSL. Lo stesso Dirigente invia, entro il mese di giugno, copia delle informazioni relative al quadro numerico complessivo degli alunni in situazione di disabilità iscritti nelle scuole di competenza e al fabbisogno preventivato dei servizi di supporto di competenza dell'ente medesimo.

Il Dirigente scolastico, al ricevimento della certificazione rilasciata dall'AUSL, prende ufficialmente atto della presenza dell'alunno quale persona disabile, e si attiva per predisporre le condizioni per l'accoglienza e la frequenza⁷.

ART. 8 - LA DIAGNOSI FUNZIONALE

La diagnosi funzionale⁸, redatta dai servizi competenti dell'AUSL, deve tenere conto delle potenzialità del soggetto ed è finalizzata al massimo recupero possibile.

⁶ Al momento della firma del presente Accordo i servizi competenti sono l' "Unità Operativa di neuropsichiatria infantile, psicologia e riabilitazione dell'età evolutiva" - UONPEE - e l' "Unità Operativa di Psicologia Clinica" del Distretto sanitario di Reggio Emilia

⁷ Si fa riferimento al Decreto Ministeriale 3 giugno 1999 n.141 - "Formazione classi con alunni in situazione di handicap".

⁸ I riferimenti sono a:

art. 12, comma 5 e comma 6 L. 104/92: " All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla **diagnosi funzionale**, fa seguito un **profilo dinamico-funzionale** ai fini della formulazione di un **piano educativo individualizzato**, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la

L'AUSL, attraverso i servizi competenti⁹, assume i seguenti impegni:

- ◆ compila la Diagnosi Funzionale in forma discorsiva nel rispetto dell'allegato Mod. DF. In particolare s'impegna ad evidenziare, in tale relazione, gli aspetti di prognosi prevedibili per la situazione diagnosticata. La Diagnosi Funzionale è consegnata alla scuola entro l'inizio dell'anno scolastico ed in copia alla famiglia;
- ◆ aggiorna, in collaborazione con la famiglia, la Diagnosi Funzionale ad ogni passaggio di grado scolastico: dalla scuola dell'infanzia alla scuola di base da quest'ultima alla secondaria. L'aggiornamento, se necessario, sarà effettuato anche in un qualunque momento della carriera scolastica dell'alunno.

Le istituzioni Scolastiche

- ◆ Organizzano con l'Azienda Unità Sanitaria Locale e la famiglia un incontro al fine di illustrare tempestivamente i contenuti della Diagnosi Funzionale

ART. 9 - IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

Sulla base dei dati della Diagnosi Funzionale delle osservazioni organicamente e collegialmente elaborate dai docenti interessati al caso, operatori sanitari, docenti e genitori elaborano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF).

Il PDF individua, nell'ambito delle caratteristiche fisiche psichiche sociali ed affettive dell'alunno, "le possibilità di recupero, le capacità possedute, che devono essere sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali dell'alunno disabile"¹⁰ evidenziando le aree di potenziale sviluppo sotto il profilo riabilitativo, educativo-istruitivo e socio-affettivo.

Il PDF consente di predisporre il piano educativo individualizzato. Anche per il soggetto in situazione di gravità l'apprendimento risulta essere un obiettivo rilevante dell'inserimento scolastico e si traduce, come per gli altri allievi, nella promozione di un'adeguata crescita relazionale, comunicativa, espressiva e cognitiva.

L'AUSL, attraverso gli operatori che hanno in carico l'alunno disabile, partecipa al primo incontro nel momento del passaggio da un grado scolastico a quello successivo, in cui si definiscono le linee del PDF unitamente al PEI. Infatti, il PDF è uno strumento di lungo periodo. Gli impegni che vengono assunti all'atto della sua stesura, all'inizio di ogni grado di scolastico, dovranno essere ricondotti ad un'efficace realizzazione del PEI.

ART. 10 - IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) costituisce il documento annuale nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di disabilità in un determinato periodo di tempo, ai fini di assicurare i diritti all'educazione e all'istruzione.

collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione [...]".

⁹ Al momento della firma del presente Accordo i servizi competenti sono l' "Unità Operativa di neuropsichiatria infantile, psicologia e riabilitazione dell'età evolutiva" - UONPEE - e l' "Unità Operativa di Psicologia Clinica" del Distretto sanitario di Reggio Emilia

¹⁰ I riferimenti sono a:

art. 12, comma 5 e comma 6 L. 104/92;

art. 4 D.P.R. 24 febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

L'AUSL, attraverso i servizi competenti¹¹, collabora con le istituzioni scolastiche e la famiglia nella definizione, realizzazione e verifica dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), con l'obiettivo di ottenere la massima armonizzazione possibile tra interventi terapeutici, riabilitativi e le attività previste dal PEI stesso, ciò avverrà in occasione degli incontri programmati.

Il Comune, in base alla normativa regionale sul "Diritto allo studio"¹², partecipa all'impostazione, alla progettazione ed all'elaborazione del PEI, per quei soggetti per i quali sono previsti servizi specifici e specifiche risorse professionali. Nel caso sia stato definito il "progetto di vita"¹³, esso è assunto a riferimento nella definizione del PEI.

Le Istituzioni Scolastiche assicurano che il *team* docente, con la collaborazione di operatori dell'AUSL, di altre figure eventualmente assegnate dagli EE.LL., per quanto nell'ambito delle loro competenze, e della famiglia¹⁴:

- ◆ elabori entro il primo bimestre il Piano Educativo Individualizzato e lo verifichi collegialmente nei tempi concordati;
- ◆ integri il Piano Educativo Individualizzato con la Programmazione Didattica disciplinare o per aree di intervento;
- ◆ contenga le modalità di sviluppo, svolgimento delle attività e la prefigurazione dell'organizzazione didattica;
- ◆ individui l'organizzazione oraria del docente di sostegno e degli altri docenti della classe, gli spazi, gli arredi, gli strumenti, i sussidi che si ritengono necessari con l'indicazione delle modalità d'impiego e della finalizzazione del loro uso;
- ◆ partecipi alla programmazione del PEI, congiuntamente agli operatori dell'AUSL e degli EE.LL.e della famiglia.
- ◆ Le Istituzioni scolastiche favoriscono altresì la partecipazione dei docenti alla programmazione delle attività extrascolastiche educative per una migliore integrazione sociale e alla definizione di eventuali progetti di alternanza scuola - lavoro - formazione ed altre opportunità.

Tutti coloro che partecipano alla stesura del PEI, lo sottoscrivono e ne avranno copia.

La documentazione di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 dovrà essere tenuta in un apposito fascicolo in posizione riservata.

ART. 11 - IL GRUPPO DI LAVORO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

Il Gruppo di lavoro d'Istituto¹⁵ è la sede nella quale all'interno di ogni singola Istituzione Scolastica si riprendono i principi, gli orientamenti alla base del presente Accordo di programma e si individuano le strategie e le organizzazioni più efficaci per la costruzione di progetti di integrazione scolastica.

¹¹ Al momento della firma del presente Accordo i servizi competenti sono l' "Unità Operativa di neuropsichiatria infantile, psicologia e riabilitazione dell'età evolutiva" - UONPEE - e l' "Unità Operativa di Psicologia Clinica" del Distretto sanitario di Reggio Emilia

¹² Si fa riferimento, in particolare all'art. 5 comma 3 lettera a) della L.R. 26/2001 in cui si afferma che: nell'ambito degli accordi di programma, i Comuni provvedono, nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del Piano Educativo Individualizzato predisposto con l'Amministrazione Scolastica e le Aziende Unità Sanitarie Locali, agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione.

¹³ Il riferimento è all'art. 14 della legge 328/2000.

¹⁴ I genitori possono avvalersi della consulenza di esperti qualificati già coinvolti nel progetto di integrazione.

¹⁵ Tale gruppo è previsto dal comma 2 dell'art. 15 della L. 104/92: "Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti **gruppi di studio e di lavoro** composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo".

Ogni singola Istituzione nella sua specificità, in riferimento alle proprie caratteristiche e storia può individuare le possibilità di attivazione dei contesti per accogliere con flessibilità la persona disabile, con un coinvolgimento ed una responsabilità condivisa da parte di tutti i soggetti nell'ottica della riduzione della disabilità.

Come sottolineato nella premessa del presente Accordo, sostenere il percorso di crescita significa tendere verso la massima autonomia possibile in relazione alla disabilità ed al possibile sostegno allargato offerto dall'ambiente: in questo senso è necessario ricercare e favorire percorsi di integrazione tra tempi scolastici ed extrascolastici.

Fatto salvo che non è compito del Gruppo affrontare o entrare nel merito di situazioni relative ai singoli alunni disabili, questo organo potrà:

- ◆ promuovere una cultura dell'integrazione, ponendosi come interlocutore privilegiato verso tutti gli Enti ed i soggetti coinvolti nel processo di integrazione delle persone disabili;
- ◆ monitorare la qualità dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, individuando criteri di analisi e di lettura nell'ottica della promozione di "buone prassi";
- ◆ valutare, al termine dell'anno scolastico, l'andamento dell'integrazione scolastica anche in relazione al presente Accordo di programma ed ai criteri eventualmente individuati dal Gruppo stesso.

Nel gruppo di lavoro è opportuno prevedere:

- Dirigente Scolastico,
- Docente curricolari e di sostegno,
- Personale ausiliario,
- Genitori degli alunni in situazione di disabilità,
- Componente genitori eletti nel consiglio di istituto,
- AUSL,
- Ente Locale. Per le scuole secondarie di II grado si può prevedere la partecipazione del Comune e della Provincia, su invito, nel momento in cui si trattano tematiche riguardanti gli Enti locali per le rispettive competenze.
- Studenti per le scuole secondarie di secondo grado.

Entro il mese di settembre ogni dirigente scolastico provvede a costituire o a confermare il Gruppo di Lavoro di Istituto. Pertanto le designazioni dell'AUSL e degli Enti Locali dovranno essere trasmesse entro tale data.

L'atto formale di nomina dovrà essere inviato al G.L.I.P. entro il mese di ottobre.

Il Gruppo di Lavoro può articolarsi in commissioni e si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte l'anno; nel corso del primo incontro viene fissato il calendario delle attività. In particolare, il Gruppo verifica:

- ◆ **entro novembre** la situazione dell'anno in corso (numerosità e composizione delle classi, presenza di necessità assistenziali, sanitarie, di facilitazione alla comunicazione e alla autonomia personale, utilizzo delle risorse di personale e strumentali, attivazione di particolari modalità organizzative e di flessibilità, presenza di barriere architettoniche, acquisto di materiali, sussidi, attrezzature, particolari problematiche) verifica che PEI e PDF siano stati redatti e firmati da tutti i soggetti previsti;
- ◆ **entro febbraio** lo stato di avanzamento delle attività decise nel 1° incontro;
- ◆ **entro maggio** le rilevazioni delle attività decise nel 2° incontro, la stesura della Diagnosi funzionale per i nuovi ingressi; effettuazione degli incontri (raggiungimento obiettivi PEI) tra genitori, insegnanti e operatori AUSL referenti per ogni singolo caso.

Può indicare, inoltre, le linee essenziali di lavoro per l'integrazione dell'anno successivo: buone prassi, risorse da attivare, modelli organizzativi, ecc.

Al termine di ogni incontro, verrà redatto il verbale che sarà a disposizione di chi ne farà richiesta, assicurando adeguata informazione alle famiglie degli alunni disabili.

PARTE SECONDA - AZIONE EDUCATIVA E ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

ART. 12 - L'INTEGRAZIONE NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell'Offerta Formativa¹⁶ (POF) rappresenta il “documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche”. Esso dovrà pertanto esplicitare come la scuola, sulla base delle risorse a disposizione, garantisce agli alunni disabili le migliori condizioni possibili per la loro crescita personale, culturale e sociale.

Le istituzioni scolastiche dovranno pertanto dichiarare nel POF le scelte educative ed organizzative che maggiormente caratterizzano la “forma“ dell'integrazione, partendo, in ogni caso dal presupposto che il gruppo classe rappresenta l'ambito ordinario del processo di integrazione.

ART. 13 - L'ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA: GLI IMPEGNI RECIPROCI

A. Le istituzioni scolastiche assicurano:

1. che, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, come espressa nel Piano dell'Offerta Formativa, la flessibilità organizzativa e didattica e la corresponsabilità di tutte le componenti scolastiche nella predisposizione del Piano dell'Offerta formativa siano indirizzate a promuovere e garantire i processi di integrazione scolastica e la personalizzazione dei processi di insegnamento - apprendimento di tutti gli alunni, con particolare riguardo a coloro che si trovano in situazione di disabilità;
2. che nel piano dell'Offerta formativa siano esplicitati i percorsi e i progetti d'Integrazione di Istituto relativi agli alunni in condizione di disabilità in coerenza con le scelte educative della scuola;
3. altresì che, all'interno di un quadro organico delle risorse materiali e finanziarie presenti nell'Istituto, vengano individuate le modalità migliori di utilizzo delle medesime ai fini della realizzazione dei percorsi di integrazione;
4. che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'istituto, sia previsto l'impegno di risorse per l'acquisto di sussidi, attrezzature e ogni altro strumento legato alle attività didattiche e di laboratorio relative ai percorsi di integrazione realizzati in ambito scolastico;
5. che si costituisca ed operi all'interno dell'Istituto il Gruppo di Lavoro per l'integrazione e che dei risultati del lavoro da esso svolto si tenga conto nell'elaborare il Piano dell'offerta formativa;
6. un utilizzo del personale in servizio nell'Istituto (docente, personale ausiliario, tutor, assistenti-educatori) secondo criteri di funzionalità pedagogica e didattica, in coerenza con l'attuazione del POF;
7. la continuità educativa tra i diversi gradi di scuola (art. 14).

B. L'Azienda Unità Sanitaria Locale

1. Fornisce adeguata consulenza e collaborazione per attuare nel modo più efficace gli interventi di integrazione.

¹⁶ Il riferimento è all'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59"

2. Fornisce indicazioni, in modo coordinato e integrato con l'istituzione scolastica e il Comune, per l'acquisto e la fornitura d'attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altro ausilio tecnico necessario alla realizzazione dei progetti d'integrazione scolastica.
3. Collabora alla progettazione e realizzazione di corsi di formazione per il personale impegnato nei progetti di integrazione, anche con riferimento a specifiche disabilità.

C. La Provincia

1. Assicura nell'ambito degli interventi finalizzati all'integrazione tra i sistemi, risorse in misura adeguata a sostenere il percorso formativo degli studenti disabili nella scuola secondaria di secondo grado, nella formazione professionale anche attraverso percorsi integrati. Le risorse assicurate dalla Provincia devono essere erogate in raccordo con gli analoghi fondi destinati alle Istituzioni scolastiche, per il medesimo scopo, dal Ministero Istruzione, Università e Ricerca, in un'ottica di pari opportunità per gli studenti e di non ridondanza degli interventi.
2. Sostiene, nell'ambito della programmazione provinciale e nel quadro di riferimento della normativa regionale sul "Diritto allo studio"¹⁷ progetti specifici delle istituzioni scolastiche elaborati in accordo con i Comuni che prevedano specifiche azioni rivolte a rendere operative forme avanzate di integrazione e aiuti mirati alla persona, attraverso risorse finanziarie e/o professionalità aggiuntive rispetto a quelle scolastiche.
3. Promuove e coordina esperienze di auto-aiuto quali quelle che rientrano nel progetto tutor.
4. Realizza un monitoraggio della scolarità degli alunni disabili e pubblica i dati periodicamente nell'Annuario della scuola reggiana.
5. Promuove attività di documentazione.
6. Può sollecitare e favorire intese tra i Comuni per coordinare gli interventi rivolti alle persone in mobilità intercomunale tra residenza e sede scolastica.
7. Rende gli edifici e gli spazi idonei alla realizzazione dei percorsi di integrazione programmati.

D. Il Comune

coerentemente con la programmazione concordata e nel rispetto dei tempi di approvazione dei bilanci,

1. rende gli edifici e gli spazi idonei alla realizzazione dei percorsi di integrazione programmati;
2. acquista arredi, attrezzature speciali e libri di testo che si rendono necessari per la realizzazione dei percorsi di integrazione programmati. Per i non vedenti il suddetto acquisto di materiali e sussidi è pianificato con la collaborazione del servizio di consulenza tiflopedagogica "A. Romagnoli" presso l'Istituto ciechi "Garibaldi" di Reggio Emilia;
3. assegna operatori per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione personale o risorse finanziarie da utilizzare per garantire tale ambito di funzioni. Nell'orario annuale è da comprendere anche un monte ore per gli incontri di programmazione e verifica con il gruppo docente;
4. organizza i servizi di trasporto, anche individuali e speciali, per l'accesso e la frequenza dell'alunno disabile, comprese le attività e i progetti previsti nel PEI;
5. partecipa alla progettazione e all'organizzazione degli interventi in una dimensione intercomunale e attraverso forme di gestione associata dei servizi promuovendo il coinvolgimento di altri soggetti associativi o del privato sociale;
6. promuove programmi di integrazione sociale e di socializzazione rivolti agli alunni in situazione di disabilità in ambito extrascolastico ed il loro raccordo con la scuola.

¹⁷ Il riferimento è alle seguenti leggi regionali: Legge Regionale del 8 agosto 2001 n.26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n.10" e Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro.

ART. 14 - LA CONTINUITÀ EDUCATIVA

Per assicurare le condizioni di una concreta continuità tra i nidi, la scuola dell'infanzia e i successivi cicli di istruzione, con particolare riferimento al passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado¹⁸:

A. Le Istituzioni Scolastiche

- concordano forme di consultazione e di incontri tra i docenti del ciclo precedente e di quello successivo, prevedendo tra gli altri interventi forme di preaccoglienza, prestiti professionali, anche di diversa amministrazione;
- trasmettono d'Ufficio, previo consenso della famiglia, alla scuola di nuova iscrizione il fascicolo personale dello studente disabile.

B. L'Azienda Unità Sanitaria Locale

Partecipa agli incontri di continuità promossi dalla scuola, con particolare riguardo al passaggio nelle annualità - ponte da un ordine di scuola all'altro.

C. Il Comune

Collabora all'attuazione di un percorso di continuità, garantendo l'uso di spazi, servizi, impianti sportivi, ludoteche, biblioteche teatri, musei e assicurando la partecipazione del personale con competenze educativo - assistenziali agli incontri per l'attuazione dei progetti specifici.

<i>PARTE TERZA - I LUOGHI DELL'INTEGRAZIONE: LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO E L'UNIVERSITÀ</i>
--

ART. 15 - LA PREACCOGLIENZA E L'ACCOGLIENZA

La frequenza della scuola secondaria di secondo grado da parte degli studenti disabili è un diritto soggettivo sancito dalla Corte Costituzionale e recepito dal quadro giuridico successivo¹⁹.

In tale contesto si collocano anche le disposizioni contenute nel panorama di riferimento normativo stabilito sia a livello nazionale che regionale²⁰.

Nell'ambito di un sistema formativo integrato, agli studenti disabili sono assicurati i percorsi d'istruzione e di formazione più corrispondenti alle loro caratteristiche affettive, sociali e cognitive.

Famiglia, scuola, AUSL, enti locali e Formazione Professionale dovranno individuare le scelte più opportune per assicurare le condizioni del miglior progetto di vita possibile.

Per conseguire tale obiettivo gli enti coinvolti assumono i seguenti impegni:

A. Le istituzioni scolastiche

a.1) Preaccoglienza

Dopo le iscrizioni al primo anno degli istituti superiori, i dirigenti della scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado predisporranno le condizioni più favorevoli all'inserimento nella prima classe dell'ordine successivo, programmando incontri per il passaggio delle informazioni, visite

¹⁸ Cfr. art. 14 del presente accordo

¹⁹ I riferimenti sono a: la Sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987; la Circolare Ministeriale 262/ 1988, la legge 104/1992 e il D. Lvo 297/1994.

²⁰ A livello nazionale il riferimento è alla Legge n.53/ 2003; a livello regionale ci si riferisce alla legge della Regione Emilia Romagna n.12/2003.

guidate e prevedendo anche l'utilizzo di docenti della scuola secondaria di I grado nella scuola successiva nei primi mesi (qualora possibile).

a.2) Accoglienza nel corso del primo anno della scuola superiore

I consigli di classe, che accolgono studenti in condizioni di disabilità, programmano realizzano e verificano azioni di continuità e di orientamento, al fine di facilitare l'integrazione e motivare e sostenere la prosecuzione del percorso formativo.

a.3) Programmazione educativa individualizzata

Nella definizione del Piano Educativo individualizzato, prima della fine del percorso scolastico obbligatorio il consiglio di classe delinea possibili ipotesi del successivo percorso formativo (proseguimento nell'istituzione scolastica fino all'acquisizione del titolo all'acquisizione dei crediti formativi, inserimento in percorsi lavorativi, passaggio alla Formazione professionale) in accordo con la famiglia, con lo studente stesso e con l'apporto della consulenza del referente dell'Azienda USL.

a.4) Percorsi didattici integrati con il sistema della Formazione professionale

Il Dirigente scolastico, qualora la programmazione educativa Individualizzata lo preveda, stipula apposite convenzioni con Enti di Formazione professionale per la realizzazione di percorsi didattici integrati.

B. La Provincia

b.1) Nell'ambito dei progetti integrati scuola - formazione professionale può finanziare anche con il contributo del Fondo Sociale Europeo percorsi di accoglienza, orientamento ed integrazione per alunni in condizione di disabilità progettati tra le Istituzioni Scolastiche e gli Enti di formazione accreditati .

b.2) Provvede affinché le attività della Formazione Professionale prevedano l'integrazione dei giovani in condizioni di disabilità, evitando, di norma, la realizzazione di corsi separati e riservati alle persone disabili.

C. Il Comune

Nell'ambito delle competenze previste dalla legge n. 328/2000 provvedono ad assicurare, su specifiche azioni previste dal PEI, la presenza di assistenti educatori per la piena realizzazione del progetto formativo dello studente disabile.

ART. 16 - I TUTOR NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Per facilitare l'integrazione scolastica degli studenti disabili, la Provincia ed eventualmente i Comuni, anche in forma associata, assicurano la presenza di studenti tutor, figure di tipo amicale, che affiancano i loro coetanei diversamente abili in alcuni momenti della giornata

Il tutor si prende cura del compagno, svolge compiti di integrazione sociale nei contesti extrascolastici, di facilitazione nell'apprendimento e nello studio, a scuola, a casa, e nelle attività di laboratorio .

Le sue funzioni all'interno dell'istituzione scolastica sono assunte dal Consiglio di classe nella progettazione e realizzazione del PEI.

Il tutor non può svolgere funzioni sostitutive degli operatori assegnati dal Ministero e/o dagli Enti Locali.

È compito del dirigente scolastico promuovere le condizioni per la piena valorizzazione di questa figura e individuare i giovani che possono ricoprire tale funzione d'intesa con il Centro Servizi Amministrativi e gli Enti Locali.

La Provincia garantirà le risorse economiche a sostegno del progetto.

ART. 17 - ISCRIZIONE E FREQUENZA DELL'UNIVERSITÀ

Ai sensi della L. 17/1999 ad integrazione della Legge 104/92, presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia è attivo un servizio di accoglienza per studenti disabili. Per tutti gli alunni disabili in possesso del diploma di maturità i servizi erogati sono:

Orientamento in entrata

- ◆ orientamento in ingresso e scelta del corso di studi;
- ◆ rimozione di barriere architettoniche e culturali;
- ◆ aiuti nella compilazione delle pratiche burocratiche;
- ◆ sostegno nel momento di passaggio dalla scuola superiore all'università;
- ◆ interventi personalizzati al fine di svolgere con profitto il proprio corso di studi;
- ◆ integrazione all'interno dell'Università.

Lo studente in questa prima fase è seguito da un'équipe socio-psico-pedagogica di orientamento formata da un esperto in: neuropsichiatria, pediatria, tecniche della riabilitazione, psicologia clinica, metodologia didattica per disabili.

Servizi alla persona

Per garantire una regolare partecipazione alle lezioni ed il sostegno agli esami universitari

- ◆ servizio di consulenza ed orientamento;
- ◆ servizio di interpretariato per i non udenti;
- ◆ ricerca di tutor alla pari e di tutor didattici per favorire la piena integrazione.

Supporto didattico generale e speciale

- ◆ tutorato didattico da parte di studenti laureandi o neo laureati;
- ◆ interpretariato della lingua dei segni per studenti non udenti;
- ◆ ricerca di testi ed eventuale scansione per studenti non vedenti;
- ◆ presa di appunti in formato elettronico, registrazione delle lezioni.

Benefici economici

Gli studenti disabili possono usufruire di varie tipologie di benefici che consentono loro la piena realizzazione del diritto allo studio.

Oltre ai benefici previsti dai bandi rivolti a tutti gli studenti per i disabili è previsto:

- ◆ esonero totale o parziale delle tasse a seconda del grado di invalidità;
- ◆ maggiorazione della borsa di studio;
- ◆ sussidio straordinario sotto forma di posto alloggio attrezzato;
- ◆ possibilità di usufruire per la durata del corso di laurea di ausili tecnici ed informatici sia all'Università che presso la propria residenza.

PARTE QUARTA - LE RISORSE PER L'INTEGRAZIONE

ART. 18 - L'INTEGRAZIONE DELLE COMPETENZE

L'integrazione scolastica degli alunni disabili richiede capacità di dialogo e di confronto tra i diversi operatori e tra questi e i genitori.

Occorre pertanto evitare una parcellizzazione di presenze e di compiti, che finiscono per disorientare ragazzi e famiglie.

18.1 - Personale docente

Il CSA di Reggio Emilia formula la proposta di dotazione organica di personale di sostegno secondo la normativa in vigore e tenendo presente la proposta dei Gruppi provinciali (GLIP e GLH).

Il CSA garantirà alle istituzioni scolastiche gli interventi di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati e non, che in stretta corresponsabilità con gli altri colleghi, attueranno il PEI.

Il dirigente scolastico presenta al CSA la documentazione del fabbisogno di docenti di sostegno relativa all'Istituto per l'anno scolastico successivo, procede alla ripartizione delle risorse tra le classi coinvolte nel processo di integrazione, avvalendosi della collaborazione della componente docente del Gruppo di Lavoro dell'Istituto, tenendo presente sia le esigenze del singolo alunno sia i percorsi di integrazione progettati a livello di Istituto, in un quadro organico e coerente di utilizzo funzionale del personale.

18.2 - Collaboratore scolastico

Svolge servizi di ausilio materiale agli alunni in situazione di disabilità nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita di esse.

Tale personale, come affermato nel CCNL del quadriennio 2002/ 2005, siglato il 24.7.2003 e nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 12.9.2000²¹ garantisce l'ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Il collaboratore scolastico svolge tali attività di assistenza attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro previste dal CCNL.

18.3 - Personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione (art.13 comma 3-L.104/92)

Tale personale svolge le funzioni previste dalla norma, inerenti all'area educativo-assistenziale (assistenti, educatori, ...) e finalizzate a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione dell'alunno disabile²². Viene assegnato, secondo le procedure e le risorse fissate nel bilancio di previsione degli Enti Locali territoriali di competenza, in attuazione degli obiettivi indicati nel PEI, dietro richiesta del dirigente scolastico e nel quadro del presente Accordo.

L'utilizzo del personale per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione, non sostitutivo del docente di sostegno, avverrà sotto la responsabilità funzionale ed organizzativa del dirigente scolastico, fermo restando la funzione di coordinamento svolta dall'Ente Locale. L'articolazione dell'orario di servizio del personale sarà definito, previo Accordo con l'amministrazione fornitrice, in relazione alle esigenze operative ed organizzative dei piani educativi individualizzati. Pertanto l'intervento di detto personale deve rientrare nel PEI, non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

18.4 - Personale di riabilitazione (logopedisti, fisiokinesiterapisti, infermieri)

E' reso disponibile dalla Azienda USL ed interviene eccezionalmente nel contesto scolastico in relazione a specifici progetti definiti dai servizi sanitari in collaborazione con insegnanti, famiglia e comune, qualora comporti interventi di sua competenza.

ART. 19 - CENTRO RISORSE

²¹ Ci si riferisce al protocollo d'intesa, sottoscritto il 12.9.2000, tra MPI e UPI-ANCI-UNCCEM e CGIL -CISL-UIL-SNALS che all'art. 2 comma B precisa che

" L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti, di quanto previsto dal CCNL - Comparto Scuola- Art. 46 e tab. A - area A Collaboratore scolastico. Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno dell'Istituzione scolastica ".

²² Cfr nota precedente.

La Provincia di Reggio Emilia si impegna in accordo con i soggetti aderenti , a predisporre una proposta riorganizzativa del Centro Servizi per l'integrazione delle persone disabili nella provincia di Reggio Emilia con compiti di informazione, promozione, sensibilizzazione, documentazione, ecc nel campo dell'integrazione scolastica, socio - educativa e lavorativa delle persone disabili.

PARTE QUINTA - VALIDITÀ ED EFFICACIA

ART. 20 - GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE PROVINCIALE - GLIP

Il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP), nel rispetto delle specifiche titolarità alle quali rimandano i vari aspetti della progettazione, dell'esecuzione e del controllo dell'accordo di programma, adempie alle attività di monitoraggio e verifica dello stesso.

Tali attività si esplicano attraverso le seguenti modalità:

Acquisizione, analisi ed elaborazione delle relazioni provenienti dai Gruppi di lavoro di Circolo e di Istituto

- ◆ Attività di *audit* svolte dal GLIP presso Circoli o Istituti della provincia,
- ◆ Comparazione fra contesti territoriali differenti,
- ◆ Attività di ricerca ed analisi di situazioni significative,
- ◆ Segnalazioni pervenute su singole questioni di particolare emergenza,
- ◆ Indagini sulla qualità dell'insegnamento per gli alunni in situazione di handicap,
- ◆ Altri strumenti di cui il GLIP stesso intenderà dotarsi.

Nel caso dalle suddette attività emergano inadempienze rispetto al dettato del presente accordo il GLIP si attiva prontamente e in piena autonomia per sollecitare, presso i responsabili degli uffici competenti all'interno delle istituzioni firmatarie, l'adozione delle idonee misure correttive.

Nel caso non vengano intraprese azioni correttive o queste non risultino funzionali allo scopo il GLIP ne dà notifica al Collegio di Vigilanza.

Inoltre:

- ◆ definisce ogni anno le modalità e le linee prioritarie per la distribuzione del contingente provinciale di docenti di sostegno alle singole Istituzioni Scolastiche che ne fanno richiesta, al fine di sostenere la realizzazione degli obiettivi educativi e di istruzione contenuti nei Piani Educativi Individualizzati per alunni in situazione di handicap;
- ◆ fornisce i criteri al Gruppo di Lavoro sull'Integrazione scolastica Provinciale (GLH Provinciale), per l'analisi dei progetti presentati dalle Istituzioni Scolastiche e per la predisposizione del piano delle risorse professionali disponibili;
- ◆ predispone annualmente entro ottobre una relazione di consuntivo e di valutazione in cui segnalerà puntualmente le carenze di organico, di servizio e finanziarie che avranno determinato situazioni di disagio o inadempienza degli Enti firmatari da inviarsi al collegio di vigilanza, agli organi locali e nazionali competenti in materia.

ART. 21 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Nell'ambito delle proprie attribuzioni il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale attiva operazioni di conoscenza, accertamento e monitoraggio continuo dei processi di integrazione scolastica.

A tal fine può individuare ogni anno istituzioni scolastiche con le quali concordare progetti articolati di monitoraggio e consulenza.

Relativamente alle modalità e ai tempi per la verifica degli adempimenti delle amministrazioni coinvolte²³, si definiscono i seguenti livelli:

²³ Si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 104/92, dal D.M. del 9/7/92 e dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* dove, all'art. 34, prevede la stipula di accordi di

- ◆ ad un primo livello , sono svolte direttamente dai responsabili dei servizi interessati ai problemi della disabilità all'interno dei Comuni, della Provincia , delle Aziende Sanitarie Locali e dell'ufficio Scolastico Provinciale;
- ◆ ad un secondo livello, sono svolte dagli organismi interistituzionali previsti dal presente Accordo con compiti e ruoli a seconda del loro diverso ambito territoriale a livello di responsabilità dei rispettivi componenti.

Per quanto riguarda il primo livello, le risultanze delle attività di monitoraggio sono formalizzate e portate all'attenzione del GLIP con cadenza almeno annuale. Il GLIP richiederà all'AUSL, agli Enti Locali ed alle istituzioni scolastiche una serie di informazioni sulle tematiche ritenute prioritarie.

ART. 22 - ORGANO DI VIGILANZA

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi si realizza in osservanza del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 7, art.34.

ART. 23 - DIFFUSIONE

Il CSA di Reggio Emilia, i Dirigenti Scolastici, i Dirigenti dei Servizi Azienda USL, i Sindaci dei Comuni, il Presidente della Provincia attivano iniziative per la più puntuale conoscenza, presso il personale dipendente delle rispettive Amministrazioni, dei contenuti del presente Accordo.

In particolare il presente Accordo deve costituire oggetto di specifica formazione/informazione per i seguenti soggetti:

- Genitori
- Dirigenti scolastici
- Insegnanti e personale ATA
- Altre risorse professionali coinvolte nei processi di integrazione
- Personale degli uffici scuola degli Enti Locali
- Personale AUSL dei settori rilevanti ai fini della integrazione scolastica.

Il Dirigente scolastico:

- illustra il contenuto dell'accordo di programma agli insegnanti in sede del collegio docenti;
- illustra e consegna copia dell'accordo ai genitori degli alunni disabili, in modo da assicurare adeguata informazione sia nel primo anno di vigenza dell'Accordo sia negli anni successivi;
- cura, in particolare, l'informazione rivolta ai genitori degli alunni iscritti nelle annualità di passaggio da un ordine scolastico a quello successivo.

La Provincia organizza momenti di formazione/informazione rivolti al personale degli uffici scuola per illustrare il contenuto degli accordi di programma.

Il Direttore Generale dell'AUSL organizza momenti di formazione/informazione rivolti al personale dei settori coinvolti nel rapporto con le scuole per illustrare il contenuto dell'accordo di programma.

Il GLIP predispone il materiale informativo necessario per le attività di cui sopra. Le attività di informazione - formazione dovranno essere documentate e trasmesse annualmente al GLIP.

programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici (enti locali, organi scolastici e unità socio-sanitarie locali, ...).

ART. 24 - DURATA DELL' ACCORDO

Il presente accordo ha la durata di quattro anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Reggio Emilia, lì 31 maggio 2006

Letto, confermato e sottoscritto.

per LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
LA PRESIDENTE
Sonia Masini

per IL CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI
IL DIRIGENTE
Vincenzo Aiello

per L'AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Franco Prandi

per I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
I SINDACI

per LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
I DIRIGENTI

ALLEGATI

- ◆ Modulo Certificazione
- ◆ Modulo Diagnosi Funzionale
- ◆ Codici diagnostici utilizzabili per l'individuazione dell'alunno come persona con disabilità ai sensi della Legge 104/1992
- ◆ Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
- ◆ Quadro normativo di riferimento

CERTIFICAZIONE

ai sensi dell'art.3 della Legge 104/1992

a.s.....

Prot. n.....del.....

Cognome _____ Nome _____

Nat_ a _____ il _____

Residente Via _____, Numero _____

Località _____, Comune _____

DIAGNOSI CLINICA

(cod. ICD 10)

necessita di un percorso individualizzato e di sostegno scolastico come previsto dalla "Legge Quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate" del 5 febbraio 1992, n° 104.
Si rilascia alla famiglia per gli usi consentiti .

In fede

la situazione clinica presenta caratteristiche di particolare gravità e necessita di deroga dal consueto rapporto tra insegnante di sostegno ed alunni²⁴.

In fede

Per la famiglia

.....
.....

²⁴ Si fa riferimento al Decreto Ministeriale 3 giugno 1999 n.141 - "Formazione classi con alunni in situazione di handicap".

Per garantire la frequenza scolastica si ravvisa la necessità di:

- Servizio di trasporto casa/scuola
- Riabilitazione in contesto scolastico con personale AUSL con personale ausiliario
- Interventi infermieristici

Ausili:

per la postura per la deambulazione per la comunicazione per l'apprendimento della letto-scrittura con sistemi di scrittura diversi es.: sistema Braille

Autonomie personali

	piena autonomia	con qualche aiuto	con molto aiuto	completa dipendenza
a) cura della persona (vestirsi svestirsi, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) igiene (lavarsi, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) controllo sfinterico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) alimentazione (mangiare, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) spostamento nell'ambiente (aula, laboratori, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f) spostamenti esterni (casa-scuola, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g) autonomia nelle attività scolastiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abilità sociali e di comunicazione

	buona	sufficiente	scarsa	nulla
1. relazioni con i pari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. relazioni con gli adulti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. verbale (frase minima, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. non verbale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. gestuale codificato (LIS,)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. relazioni con le cose (uso appropriato di un oggetto,)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ai fini della costituzione del Gruppo di lavoro di cui alla Legge 104/92, il Dott. _____ è l'attuale referente dei Servizi U.S.L. per l'alunno/a _____ Per la reperibilità telefonica in orario di servizio: Tel. 0522/

Il terapeuta referente è _____ Tel. 0522/

DIAGNOSI FUNZIONALE

Anno scolastico _____

Alunno/a Nato/a il a residente a via
.....

Iscrizione prevista alla Scuola Classe..... Proveniente da

Diagnosi clinica:
.....
.....
.....

Note, avvertenze, precisazioni particolari:
.....
.....

Espressione sintetiche di aree maggiormente compromesse, difficoltà registrabili e potenzialità:

Area Cognitiva

Livello di sviluppo raggiunto _____

Capacità di integrazione delle competenze _____

Potenzialità _____

Area Affettivo relazionale

Livello di autostima _____

Rapporto con il gruppo dei pari _____

Rapporto con gli adulti _____

Potenzialità _____

Area Linguistica

Comprensione _____

Produzione _____

Altri linguaggi alternativi e/o integrativi _____

Potenzialità _____

Area Sensoriale

Vista: tipo e grado di deficit (qualità, quantità e ampiezza della visione, senso cromatico, percezione dei contrasti,..)

Udito: tipo e grado di deficit (qualità e tipologia dei suoni percepiti) _____

Tatto: tipo e grado di deficit (possibilità di utilizzo) _____

Olfatto: qualità e quantità degli odori percepiti _____

Gusto qualità e quantità dei sapori percepiti _____

Potenzialità _____

Area Motorio-prassica

Motricità globale _____

Motricità fine _____

Prassie _____

Potenzialità _____

Area Neuropsicologica

Memoria

Attenzione

Organizzazione spaziotemporale

Potenzialità _____

Area della Autonomia

1. Personale _____

2. Sociale _____

3. Operativa (es nelle attività didattiche) _____

Potenzialità _____

Diagnosi funzionale (redatta in forma conclusiva)

Categoria ICD-10 della diagnosi prevalente (a fini statistici)

Il Neuropsichiatra Infantile

Ai fini della costituzione dei Gruppo di lavoro di cui alla Legge 104/92, il Dott.

_____ è l'attuale referente dei Servizi U.S.L. per l'alunno/a

_____ Per la reperibilità telefonica in orario di servizio: Tel. 0522/

Il terapeuta referente è _____ Tel . 0522/

Il ragazzo/la ragazza partecipa ai seguenti progetti/stage formativi (che comportano l'uscita dalla scuola):

- Progetto POLO
progetti integrati scuola-formazione..... (Enti coinvolti)
..... (Enti coinvolti)
 (Enti coinvolti)

Altri progetti in cui è coinvolto il ragazzo/la ragazza (in orario extrascolastico):

- (Enti coinvolti.....)
 CEP..... (Enti coinvolti.....)
 Workshop Gancio originale..... (Enti coinvolti.....)
 Atelier socioriabilitativi..... (Enti coinvolti.....)

Codici diagnostici utilizzabili per l'individuazione dell'alunno come persona con disabilità ai sensi della Legge 104/1992

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato l'ICD 10 (International Classification of Disease 10° revisione): una codificazione delle patologie in 5 Assi (capitoli).

L'Asse 1 comprende i disturbi psicologici e psichiatrici.

L'Asse 2 comprende i disturbi neuropsicologici.

L'Asse 3 comprende il ritardo mentale.

L'Asse 4 comprende le patologie organiche.

L'Asse 5 comprende le problematiche sociali, culturali ed ambientali.

Elenchiamo i codici diagnostici ICD10 utilizzabili sull'Asse 1, Asse 2, Asse 3 e Asse 4 per certificazione di handicap ai sensi della legge 104 e conseguente richiesta di insegnante di sostegno. I codici diagnostici dell'Asse 5 non sono utilizzabili.

Asse 1	Dal compimento del 14° anno di età	Da F 20 a F 29
Asse 1	Dal compimento del 14° anno di età	Da F 30 a F 31
Asse 1	SI	F 32.3
Asse 1	SI	F 33
Asse 1	Con criterio di gravità	F 42.2
Asse 1	Con criterio di gravità	F 43
Asse 1	Dal compimento del 14° anno di età	F 60
Asse 1	SI	F 84
Asse 1	Con criterio di gravità	F 88, F 89
Asse 1	Con criterio di gravità	Da F 90 a F 92
Asse 1	Con criterio di gravità, dal compimento del 14° anno di età	F 95.2
Asse 2	Con criterio di gravità	F 80.1
Asse 2	Con criterio di gravità	F 80.2
Asse 2	Con criterio di gravità	F 80.3
Asse 2	Con criterio di gravità	F 82
Asse 2	Solo in ambito di scuola dell'infanzia	F 83
Asse 3	SI	Tutti i codici
Asse 4	SI	Tutti i codici

Si precisa inoltre che per le situazioni già certificate con codici diagnostici non più ammessi, sarà necessario rivalutare la diagnosi per ogni singolo studente. Tale rivalutazione dovrà essere fatta in collaborazione tra gli specialisti e la famiglia e si attuerà al momento del passaggio da un grado scolastico ad uno superiore.

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)

Coordinamento Aziendale della SOC di Neuropsichiatria Infanzia a Adolescenza

Per quanto riguarda i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), contenuti nell'Asse 2 codificati in F81 nelle sue varie articolazioni, che non sono presenti nelle categorie diagnostiche per l'individuazione delle persone con disabilità si precisa quanto segue:

1) Si riconosce l'importanza di un problema che investe, secondo alcune ricerche epidemiologiche il 10% della popolazione scolastica; si sottolineano le difficoltà che questi studenti incontrano quotidianamente e le problematiche che gli insegnanti devono affrontare nello svolgimento della propria attività.

2) Si riconosce inoltre l'impatto che la presenza di un DSA ha sulla vita degli studenti e delle loro famiglie. Spesso le difficoltà psicologiche che possono derivare da un DSA sono rilevanti e richiedono appropriati interventi di supporto.

3) Si ribadisce, data la molteplicità e la variabilità dei quadri clinici, l'importanza di una precisa definizione delle caratteristiche del DSA. Occorre pertanto che il problema di apprendimento dello studente venga valutato da uno specialista che sia in grado di redigere un profilo cognitivo e neuropsicologico indicante gli ambiti e il livello di difficoltà ma anche le aree indenni particolarmente positive che si configurano come "punti di forza".

4) Si rileva, pertanto, la necessità di un percorso didattico specifico che, partendo dalle caratteristiche rilevate nel funzionamento neuropsicologico dello studente, consenta un proficuo lavoro didattico sulle sue strumentalità usando strumenti compensativi e dispensativi come previsto dalle normative vigenti²⁵.

5) Definito che le categorie diagnostiche dei DSA non possono essere usate come indicatori di handicap, ribadita l'importanza del problema, si propone di far pervenire alla scuola una segnalazione clinica, da redigersi in accordo con la famiglia dello studente, al momento della individuazione, da parte dello specialista, del DSA. La segnalazione del DSA deve prevedere la disponibilità da parte degli specialisti e dei docenti a ricercare, in accordo con la famiglia dello studente, momenti di incontro, che verranno concordati di volta in volta secondo le necessità e con modalità flessibili.

6) L'Azienda Sanitaria Locale propone la seguente traccia di contenuti minimi per la segnalazione scolastica dei DSA:

- dati anagrafici dello studente
- diagnosi: codici ICD 10
- sintesi della valutazione neuropsicologica
- suggerimenti per l'intervento secondo quanto previsto dalla Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n°4099/A/4 del 5/10/04 "iniziative relative alla dislessia"
- generalità e recapito dello specialista che ha fatto la diagnosi di DSA e redatto la segnalazione scolastica.

²⁵ Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n.4099/A/4 del 5/10/04 "Iniziative relative alla dislessia";
Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n. 26/A 4° del 5/1/05 "Iniziative relative alla dislessia";
Nota Ministero Istruzione Università e Ricerca n.1787 del 1/3/05 "Esami di Stato 2004-05 – Alunni affetti da dislessia".

QUADRO NORMATIVO

- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 artt.12, 13, 16 e 17, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- Decreto Ministeriale 9 luglio 1992, applicativo dell'art. 13 della Legge 104/92, che fissa gli indirizzi per la stipula degli Accordi di Programma.
- Decreto Ministeriale - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - 30 novembre 1994 *"Approvazione dello schema-tipo di convenzione prevista dalla legge quadro sull'handicap 5 febbraio 1992, n. 104."*
- Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - 11 aprile 1994, n. 123 *Oggetto: "Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale - G.L.I.P. ex art. 15 della legge 5.2.1992, n. 104."*
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 *"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"*.
- Decreto Ministeriale 11 marzo 1994 n. 122 che prevede la costituzione di gruppi di lavoro presso ogni Circolo didattico ed Istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado.
- Decreto Ministeriale 30 novembre 1994 n. 122 in cui si approva lo schema - tipo di convenzione prevista dalla legge quadro sull'handicap 5 febbraio 1992, n.104.
- Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dove all'art. 34 prevede la stipula di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare tempi, modalità, finanziamento ed ogni altro connesso adempimento per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali o di altri soggetti pubblici (enti locali, organi scolastici e unità socio-sanitarie locali, ...)
- Decreto Legislativo 112/98 in cui agli artt. 135 - 145 si definisce il ruolo degli enti locali nell'attuazione dell'autonomia scolastica;
- Legge della Regione Emilia Romagna del 21 aprile 1999, n°3 *"Riforma del sistema regionale e locale"*, dove gli artt. 196 - 207 si richiamano le norme relative a istruzione e formazione professionale e si individuano le competenze dei diversi enti (Regione, Provincia, Comune)
- Legge della Regione Emilia Romagna del 8 agosto 2001 n.26 *"Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n.10"* in cui all'art. 5 si individuano gli *"Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap"*;
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *"Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*, dove nella Parte II, Titolo VII, Capo IV sono individuati diritti ed interventi specifici per l'alunno handicappato;
- *"Protocollo di intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e Unione province d'Italia (UPI), Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), l'Unione nazionale comunità ed enti montani e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SNALS sulle funzioni del personale ATA trasferito nei ruoli statali"* sottoscritto il 12 settembre 2000
- Circolare Ministeriale 15 ottobre 1999, n° 245 - Legge 3 maggio 1999, n. 124 - art.8 - *Trasferimento personale ATA dagli Enti Locali allo Stato.*
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*.
- Legge 15 marzo 1997, n. 59 *"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"* - articolo 21
- Legge 24 giugno 1997, n. 196 *"Norme in materia di promozione dell'occupazione"*: [artt. 15 - 18].

- Legge 18 dicembre 1997, n. 440 "Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi.
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59"
- Legge 20 gennaio 1999, n. 9 "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo d'istruzione"
- Decreto Ministeriale 9 agosto 1999, n.323 "Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione"
- Legge 17 maggio 1999, n. 144 "Misure in materia di investimenti, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" Collegato alla Legge di Bilancio dello Stato 1999 - *articolo 68 Obbligo di frequenza di attività formative - articolo 69 Istruzione e formazione tecnica superiore*
- Legge 12 marzo 1999, n. 68: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n.257 "Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età"
- Legge 10 Marzo 2000, n. 62: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" - art 1 - commi 9-12.
- Legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali".
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n.333: "Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato Sulla Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie".
- Legge 22 marzo 2000, n. 69 "Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap.
- Legge 28 marzo 2003, n.53 " Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".
- Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro".
- Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Regione Emilia Romagna".
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n.185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".